

UNIVERSITA' DI VERONA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
CENTRO STUDI INTERCULTURALI (C.S.I.)

STATUTO

Art. 1
ISTITUZIONE DEL CENTRO

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca Centro Studi Interculturali (d'ora innanzi denominato C.S.I.) è costituito ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 382/80 nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di Ateneo.

Al Centro afferiscono i seguenti Dipartimenti e Centri:

- a) Dipartimento di Scienze dell'Educazione;
- b) Dipartimento di Filosofia;
- c) Dipartimento di Discipline Storiche, Artistiche e Geografiche;
- d) Dipartimento Materno-Infantile e di Biologia e Genetica;
- e) Centro di Ateneo per le relazioni Internazionali.

Il Centro è aperto alla partecipazione di tutti i Dipartimenti interessati.

I Dipartimenti non compresi nel precedente elenco possono chiedere di afferire al Centro; la richiesta in tal senso, motivata da esigenze di ricerca e/o didattiche, dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento ed inviata al Direttore del Centro affinché la sottoponga all'esame del Consiglio Scientifico del Centro, che si pronuncerà in merito. La delibera adottata dovrà essere inviata per conoscenza al Rettore dal Direttore del Centro.

I Dipartimenti, con delibera motivata dei loro Consigli, qualora ritengano che siano esaurite le esigenze di afferenza al Centro, inviano al Direttore del Centro – e per conoscenza al Rettore – comunicazione scritta di recesso.

Art. 2
SCOPI DEL CENTRO

Il C.S.I. ha come principali finalità quelle di:

- promuovere, coordinare e svolgere ricerche nei settori interculturali, mediante la costituzione di supporti scientifici, culturali e strumenti metodologici-didattici nel campo della consulenza e dell'educazione

interculturale, della convivenza in contesto multiculturale, dell'inclusione sociale e scolastica dei bambini stranieri, delle tematiche inerenti all'integrazione europea;

- coordinare e gestire, anche in collaborazione con altri enti e soggetti che operano con le medesime modalità, il materiale didattico e scientifico inerente alla convivenza multiculturale, specialmente nell'ambito dell'Unione Europea, mettendolo a disposizione del personale dell'Università di Verona (docente, ricercatore e tecnico), nonché di ricercatori ed operatori esterni;
- attuare iniziative tese a diffondere i risultati delle ricerche svolte e del materiale didattico acquisito (mediante seminari, congressi, corsi di formazione e di aggiornamento ecc.);
- sviluppare programmi di ricerca con enti e studiosi di altre Università, Istituti e Centri nazionali e internazionali.

Il Centro potrà collaborare allo svolgimento di corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione ed iniziative didattiche inserite nei normali curricula dei corsi di laurea.

Art. 3

SEDE AMMINISTRATIVA DEL CENTRO

Il C.S.I. avrà sede presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, utilizzando gli spazi e le attrezzature messe a disposizione dal Dipartimento stesso.

Art. 4

ORGANI DEL CENTRO

Gli organi del Centro sono:

- il Direttore;
- il Consiglio Scientifico.

Art. 5

FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento della attività del Centro.

Esso è composto da:

- il Direttore che lo presiede;
- i delegati dei Dipartimenti che afferiscono al Centro o loro sostituti ufficialmente nominati dai rispettivi Consigli di Dipartimento;

Il Consiglio Scientifico elegge nel proprio seno il Direttore che lo presiede.

Il Consiglio Scientifico può cooptare fino ad un massimo di due membri, esperti qualificati nel settore, con funzioni consultive.

All'interno del Consiglio Scientifico non è consentita la sovrapposizione degli incarichi.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità vale la decisione del Direttore.

Spetta in particolare al Consiglio:

- a) approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) approvare i programmi annuali di attività e di spesa, nonché una relazione annuale sulle attività svolte da inviare al Magnifico Rettore e al Senato Accademico nonché ai Dipartimenti interessati;
- c) avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di mezzi finanziari e personale in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro.
- d) Esprime il proprio parere in merito ad ogni questione di interesse del Centro che venga posta all'ordine del giorno e, in particolare, alle richieste di adesione o collaborazione al Centro;
- e) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrali dell'Ateneo.

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni.

Le sedute del Consiglio Scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto, detraendo dal computo eventuali assenti che abbiano fatto pervenire la loro giustificazione scritta.

Art. 6

MODALITA' DI AFFERENZA AL CENTRO

Oltre a coloro che concorrono inizialmente alla costituzione del Centro, possono afferire al Centro altri docenti e ricercatori universitari.

La domanda di ammissione deve essere trasmessa per iscritto al Consiglio Scientifico; l'eventuale rifiuto andrà comunicato per iscritto ai diretti interessati.

I Dipartimenti di appartenenza dei nuovi afferenti possono a loro volta chiedere di far parte del Centro. Sulla loro domanda si pronuncia il Consiglio Scientifico.

L'ammissione di un nuovo Dipartimento comporta l'allargamento del Consiglio Scientifico alla rappresentanza relativa, a norma dell'art. 5.

Art. 7 IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto in seno al Consiglio Scientifico; ha la responsabilità del funzionamento del Centro; rappresenta il Centro medesimo all'esterno; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico; predisporre i programmi e le linee dei bilanci annuali, nonché la relazione sulle attività svolte che sottopone al Consiglio Scientifico e successivamente invia al Magnifico Rettore ed al Senato Accademico ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.

La nomina del Direttore ha durata triennale.

Art. 8 RISORSE DEL CENTRO

Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale:

- dell'opera dei membri che lo compongono;
- della collaborazione di tecnici e personale amministrativo dei Dipartimenti afferenti al Centro. Possono inoltre collaborare i dottorandi e gli studenti dei Dipartimenti.

I fondi del Centro sono rappresentati da:

- contributi di Dipartimenti e Centri interessati allo svolgimento delle ricerche del Centro; l'ammontare degli stessi verrà determinato dal Consiglio Scientifico all'inizio di ogni anno.
- contributi specificatamente destinati per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo all'attività del Centro;
- corrispettivi di convenzioni e contratti con Enti Pubblici e soggetti privati, elargizioni, donazioni, lasciti e altre liberalità debitamente autorizzate;
- proventi provenienti dall'attività del Centro;
- ulteriori contributi da Enti e/o privati al fine di consentire al Centro di potenziare le attività di ricerca e l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di promuovere l'istituzione di borse di studio che rientrino nelle finalità del Centro stesso.

Norme e convenzioni particolari che si rendessero necessarie per l'attivazione di quanto disposto dai precedenti articoli, sono contenute in eventuali apposite deliberazioni del Centro proposte dal Direttore, approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese esecutive dal Magnifico Rettore.

Il Direttore rende conto annualmente al Consiglio Scientifico del Centro dell'impiego delle somme destinate alla sua gestione.

Art. 9
MODIFICHE DI STATUTO

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio Scientifico all'unanimità, o proposte da almeno un quinto dei membri del Centro. Esse verranno votate dal Consiglio Scientifico i cui componenti dovranno riceverne notizia almeno tre mesi prima.

Risulteranno accolte le proposte approvate da almeno i due terzi dei membri in prima convocazione e dalla maggioranza semplice degli aventi diritto in seconda convocazione.

Le modifiche saranno rese operative a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Senato Accademico.

Art. 10
NORME TRANSITORIE

In prima applicazione dello Statuto i membri del Centro sono tutti proponenti.

Art. 11
DURATA, RINNOVO O SCIoglIMENTO DEL CENTRO

La durata del Centro è di anni sei.

Il rinnovo del Centro potrà avvenire solo dietro esplicita richiesta degli interessati agli organi competenti. Su delibera del Consiglio Scientifico, e con le modalità richieste per le modifiche dello Statuto, il Centro può essere sciolto, secondo i criteri indicati dal Consiglio Scientifico stesso.

Art. 12
REGOLAMENTO DEL CENTRO

Le norme relative al funzionamento del Centro, e quanto non specificato nel presente Statuto, saranno oggetto di un apposito regolamento che sarà proposto dal Consiglio Scientifico e dal medesimo approvato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del D.P.R. 382/80.